CAMERA DEI DEPUTATI N. 2965

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IACONO

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di determinazione dei soggetti beneficiari delle misure in favore dell'autoimpiego

Presentata il 18 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cooperazione, in Italia, rappresenta oggi la parte dinamica del sistema imprenditoriale ed è uno straordinario strumento d'impresa in grado di alimentare le speranze delle nuove generazioni e di costruire nuove opportunità di lavoro, contribuendo, in tal modo, allo sviluppo e alla crescita.

Nell'ultimo decennio, infatti, in un contesto di contrazione del peso occupazionale nel settore pubblico, il movimento cooperativo, trainato soprattutto dalla crescita dell'occupazione nel settore della cooperazione sociale, ha registrato un aumento nel numero degli occupati quattro volte superiore a quello registrato dal settore non cooperativo. A questo elemento, già di per sé rilevante, si aggiunga che, secondo gli ultimi dati, in Italia ci sono 80.533 cooperative che rappresentano quasi l'8 per cento del prodotto interno lordo e che erogano servizi sociosanitari e di *welfare* a 7 milioni di persone. Tra il 2001 e 2012 il numero delle cooperative attive è passato da 70.029 a 80.533, registrando un incremento di oltre diecimila unità. Le cooperative, per il modello imprenditoriale vocato al principio di mutualità, destinano gli utili a servizi di beneficenza e assistenza sociale, garantendo al contempo la tenuta occupazionale e la costruzione di nuove opportunità di lavoro. Si stima che dal 2007 al 2012 l'occupazione creata dalle cooperative italiane sia aumentata dell'8 per cento. Le cooperative hanno mostrato una vitalità molto più accentuata rispetto al sistema delle imprese nell'intero territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno. Date l'importanza sociale ed economica che il sistema cooperativistico riveste e la valenza costituzionalmente ri-

conosciuta alle nostre cooperative, la presente proposta di legge intende incentivare la promozione di questo sistema imprenditoriale basato sulla cooperazione e sull'autoimpiego.

A tal fine si interviene attraverso la modifica di disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il citato decreto legislativo in generale reca norme volte a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali; a promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale; a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale; a sostenere l'impresa agricola.

La presente proposta di legge, intervenendo sull'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, che determina i soggetti beneficiari delle misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa, mira a estendere anche alle società cooperative i benefìci previsti dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000.

L'articolo 15 concede ai soggetti ammessi alle agevolazioni, entro il limite degli aiuti *de minimis* individuato in base alle vigenti disposizioni dell'Unione europea, i seguenti benefìci:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica nelle fasi di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

La citata disposizione, pur ampliando la platea dei beneficiari, non necessita di copertura finanziaria in quanto le risorse destinate all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, precedentemente allocate nell'apposito Fondo per l'imprenditorialità giovanile, istituito dall'articolo 27, comma 11, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), a decorrere dal 2003 sono confluite nel nuovo Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il Governo, in sede di dibattito parlamentare, ritenendo estremamente efficaci gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000, ha inteso incrementare la dotazione a disposizione del programma, fronteggiando, quindi, l'esaurimento dei fondi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e » sono sostituite dalle seguenti: « le società di persone e le società cooperative, anche di nuova costituzione, »;

b) al comma 3, dopo le parole: « alle società di capitali, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione delle società cooperative, ».

€ 1,00

17PDL0030680